

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6590 del 14/12/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola di Faenza (RA), stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia (MO). Riferimento n. 350/17 del SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6823 del 13/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA DI FAENZA (RA), STABILIMENTO DI VIA LODA 119, CASTELFRANCO EMILIA (MO). RIFERIMENTO N° 350/17 DEL SUAP DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola con sede legale in Comune di Faenza (RA), via Galilei 19, quale gestore dello stabilimento ubicato in via Loda 119, Castelfranco Emilia (MO), ha presentato al

SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara la domanda di modifica sostanziale dell'A.U.A. recepita con protocollo n° 350 del 21 agosto 2017. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 12459 pratica n° 19584 del 26 giugno 2017.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla SAC di ARPAE Modena con n° 62 del 3 febbraio 2015 e con scadenza il 2 febbraio 2030.

La ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola di Faenza (RA), nello stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia, svolge attività che seguono la raccolta di prodotti vegetali e chiede di aggiungere agli scarichi esistenti quello del nuovo impianto per la calibratura delle ciliegie e di modificare gli scarichi dei servizi igienici poiché sono stati installati alcuni nuovi depuratori.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di modificare le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'A.U.A. vigente relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Non sono invece previste modifiche sostanziali relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

In quanto gli impianti e le apparecchiature (calibratrice e depuratori acque reflue domestiche) di nuovo inserimento non sono da considerarsi impattanti rispetto al clima acustico già presente in azienda.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola di Faenza (RA) per lo stabilimento ubicato in via Loda 119, Castelfranco Emilia (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al **2 febbraio 2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.
- 9) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	S.A.C. ARPAE di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelfranco Emilia

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è

pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Agrintesa Soc. Coop. agricola di FAENZA (RA), stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue domestiche in acque superficiali Acque reflue industriali in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

Con la domanda di Modifica sostanziale dell'AUA, la ditta dichiara di aver installato un nuovo impianto per la calibrazione delle ciliegie e di avere installato ulteriori impianti di depurazione per gli scarichi domestici destinati agli scarichi n° 1, 3, 4 e 5, che così risultano correttamente gestiti ai sensi della D.G.R. 1053/2003.

La ditta Agrintesa Soc. Coop. agricola di Faenza (RA), nello stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia, svolge attività che seguono la raccolta di prodotti vegetali e presenta la seguente configurazione generale degli scarichi:

Le acque domestiche sono prodotte:

- nelle palazzine della zona occidentale dove sono presenti gli spogliatoi donne e uomini al piano terra, uffici piano terra e primo piano, servizi interni e sala mensa piano terra e palazzina custodi-frigoristi. Dopo la fossa Imhoff o il degrassatore situati a valle di ogni servizio igienico, come previsto dalla tabella B contenuta nella DGR 1053/03, i reflui passano dal rispettivo filtro batterico. Nell'area ve ne sono tre con potenzialità totale di 15 AE, è inoltre presente un impianto di depurazione a fanghi attivi con potenzialità di 30 AE a servizio degli spogliatoi uomini e donne. I reflui di questa parte di stabilimento recapitano in acque superficiali attraverso il punto di scarico individuato col n°1;
- nella zona centrale dell'impianto con le celle frigorifere, sala lavorazione e calibratrici è presente un depuratore biologico a fanghi attivi da 45 AE, che tratta i reflui domestici provenienti dalle fosse Imhoff o degrassatori a servizio di uffici, spogliatoi e servizi. I reflui di questa parte di stabilimento recapitano in acque superficiali attraverso il punto di scarico individuato col n° 2;
- nella abitazione del custode posta sul confine meridionale dove è presente una fossa imhoff e filtro batterico da 8 AE, I reflui di questa zona recapitano in acque superficiali attraverso il punto di scarico individuato col n° 5;
- nella zona orientale dove sono situati i servizi igienici vicino al magazzino ricambi, i reflui domestici, dopo trattamento in fossa imhoff e filtro batterico da 8AE, sono scaricati in acque superficiali attraverso il punto di scarico individuato col n° 3.

Le acque meteoriche di dilavamento provengono:

- dai piazzali, viabilità interna e coperture per circa 15.000 metri quadri e sono raccolte da una rete fognaria, il cui troppo pieno scarica nella scolina di via Loda attraverso i punti 6. 5. 8. 9. 10. 11 e 12 della planimetria agli atti. Una parte di queste acque viene invece recuperata e riutilizzata nel ciclo di raffreddamento dell'ammoniaca per la produzione del freddo nelle celle frigorifere.

Le acque industriali sono prodotte:

- dalle macchine calibratrici, dalla apparecchiatura hydrocooler, dagli spurghi (acqua addizionata da antincrostanti e antialgali) dei frigoriferi 1 e 2 e dalla pulizia imballi;
- dal lavaggio di pavimenti e attrezzature di vari locali dello stabilimento. Queste acque non sono oggetto di scarico, ma vengono raccolte e smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

A causa della complessità dell'insediamento e della sua estensione di ben 71.000 metri quadri di cui 39.000 coperti, non si dispone di una planimetria che riporti tutte le informazioni necessarie e correttamente rappresentate o aggiornate, si ritiene, pertanto, di dover acquisire la caratterizzazione dell'area esterna, estesa per 32.000 metri quadri, relativamente ai suoi utilizzi in termini di lavorazioni e/o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al fine di individuare eventuali scarichi di acque meteoriche contaminate.

Per tutti gli scarichi industriali, prima del loro scarico in acque superficiali o della loro commistione con altri tipi di scarichi deve essere dimostrabile il rispetto della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti, come anche per dimostrarlo, è pertanto necessario che per ogni tronco fognario o insieme di tronchi fognari conducente scarichi industriali sia presente un **pozzetto di ispezione e di campionamento** posizionato prima dello scarico in acque superficiali o prima dello scarico in una condotta contenente acque di scarico diverse da quelle industriali.

Considerando che circa 40.000 metri cubi di acqua si disperdono per evaporazione, che viene recuperata una quota delle acque meteoriche per circa 4.000 metri cubi/anno, che si riservano 300 metri cubi per impianto antincendio, possiamo sommariamente quantificare i consumi aziendali in 56.000 metri cubi/anno di cui 52.000 prelevati da pozzo e 4.000 recuperati dalle acque meteoriche. La quota di consumi proveniente da acquedotto è utilizzata per i servizi igienici o per usi di tipo domestico.

In termini di metri cubi/anno possiamo identificare i seguenti scarichi:

- al punto n° 4 della planimetria vengono scaricati circa 3.600 da calibratura pere, 1.600 da pulizia imballi e 2.200 dallo spurgo del frigorifero 2.
- al punto n° 5 vengono scaricati circa 5.700 provenienti dallo spurgo del frigorifero 1.
- al punto n° 7 vengono scaricati circa 1.600 dalla apparecchiatura hydrocooler e circa 1.550 dalla calibratrice delle ciliegie.
- infine, al punto n° 5 della planimetria confluiscono anche gli scarichi provenienti dalla canalina in grigliato posta ai piedi delle 4 rampe di scarico, situate a quota -1,10 m, i reflui passano per il pozzetto di sollevamento detto "C" e quindi all'impianto disoleatore e successivamente scaricati.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in

acque superficiali o in pubblica fognatura. Resta chiaro che è vietato lo sversamento di acque meteoriche non contaminate negli impianti presenti utilizzati per la depurazione dei reflui domestici e/o industriali.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 1053/03, non è prevista l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di qualunque natura derivanti da eventi di natura accidentale, rotture o avarie degli impianti presenti. Pertanto pur raccomandando la regolare manutenzione dell'impianto di decantazione e disoleazione al servizio dei reflui provenienti dalle rampe di scarico e del relativo pozzetto di sollevamento denominato C, non si procederà col rilascio di alcuna autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da attività che seguono la raccolta di prodotti vegetali come ad esempio i reflui provenienti dagli impianti di calibrazione frutta confluenti in acque superficiali mediante gli scarichi di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali". Sono altresì classificate industriali le acque di spurgo originate dagli impianti per la produzione del freddo.

In coerenza con quanto prima detto sugli scarichi industriali e sui pozzetti di campionamento, anche per gli scarichi in uscita dai frigorifero 1 e frigorifero 2, si ritiene opportuno che vengano realizzati appositi pozzetti di ispezione e campionamento, prima della eventuale commistione con acque reflue diverse dalle industriali.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Servizio competente della Provincia di Modena n° 62 del 3 febbraio 2015, di A.U.A. della ditta Agrintesa Soc. Coop. agricola per lo stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia (MO).

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Agrintesa Soc. Coop. agricola, con sede legale a Faenza (RA), via Galilei 15, per lo stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia, **a scaricare nella scolina stradale di via Loda** e confluyente nel **Condotto Muzza** le **acque reflue domestiche** derivanti dai servizi igienici, mense e spazi abitativi compresi nello stabilimento e le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività che seguono la raccolta di prodotti vegetali, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **20.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.

- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali.
- 4) **Entro il 30 aprile 2019** dovrà essere inviata ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena la caratterizzazione dell'area esterna, estesa per 32.000 metri quadri, relativamente ai suoi utilizzi in termini di lavorazioni e/o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti.
- 5) **Entro il 30 aprile 2019** dovrà essere inviata ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena una planimetria contenente l'ubicazione e l'estensione della rete fognaria dedicata alle acque reflue industriali. Tali fognature andranno rappresentate nella planimetria di riferimento in modo differente rispetto a quelle interessate da reflui domestici o acque meteoriche.
- 6) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 7) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 8) **Entro il 30 aprile 2019** dovrà essere prodotta e inviata ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena e del ST distretto Area Centro di ARPAE Modena, una mappa aziendale recante l'ubicazione di ogni pozzetto di campionamento reflui presente e l'indicazione come industriale della rete fognaria sottesa
- 9) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Per le acque di condensa, di raffreddamento o da addolcitore il prelievo fiscale dovrà essere effettuato subito a monte del punto di immissione della condotta dedicata nella rete fognaria acque meteoriche.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'estabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 10) **Entro la fine di ogni anno** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue domestiche in ingresso al depuratore biologico a fanghi attivi e delle rispettive acque depurate in uscita ricercando i parametri della tabella D allegata alla DGR 1053/03.
- 11) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

- 12) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 13) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- l'identificazione di ogni impianto di depurazione presente in azienda; ogni impianto sarà identificato da una sigla alfanumerica e inserito in una apposita tabella riassuntiva, dove saranno riportati indicazione dell'ubicazione, della tipologia e della potenzialità (dati di targa); la sigla di ogni impianto andrà opportunamente utilizzata nei documenti elencati di seguito;
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 14) I fanghi risultanti dagli impianti di depurazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 15) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
 - 16) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 17) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Castelfranco Emilia e al ST distretto Area Centro di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 18) Entro il 30 aprile 2019, il 30 aprile 2024 e il 30 aprile 2029 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Agrintesa Soc. Coop. agricola di FAENZA (RA), stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola di Faenza (RA), nello stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia, svolge attività che seguono la raccolta di prodotti vegetali

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: centrali di compressione dei gas dei gruppi frigoriferi e installazione di un nuovo gruppo di condensazione.
- Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00).
- l'area interessata dall'impianto è inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe III – Aree di tipo misto, con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono due, posti a una distanza rispettivamente di circa 200 metri e circa 120 metri.
- i livelli sonori previsionali misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per i ricettori considerati;

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla Provincia di Modena con n° 62 del 3 febbraio 2015 e con scadenza il 2 febbraio 2030.

Preso atto che con la domanda di modifica sostanziale si prevedono cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata ed in particolare si comunica che verrà installato un nuovo comparto per la calibrazione delle ciliegie.

Vista la valutazione di impatto acustico redatta il 17 novembre 2010 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Dott.ssa Agnese Costi per la ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola di Faenza (RA), nello stabilimento di via Loda 119, Castelfranco Emilia,

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Castelfranco Emilia (Mo), via Loda, n° 119– foglio 79, mappale 14, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola, secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al

contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) **Entro il 31 agosto 2019**, dovrà essere inviata ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena, al Comune di Castelfranco Emilia e al ST distretto Area Centro di ARPAE Modena una nuova valutazione di impatto acustico eseguita con il nuovo impianto di calibratura delle ciliegie e tutte le attrezzature connesse all'attività svolta in azienda opportunamente in funzione.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.